

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— VII LEGISLATURA —————

2^a COMMISSIONE

(Giustizia)

INDAGINE CONOSCITIVA IN MATERIA DI SOCIETÀ PROFESSIONALI

(articolo 48 del Regolamento)

Resoconto stenografico

5^a SEDUTA

MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 1977

Presidenza del Presidente VIVIANI

INDICE DEGLI ORATORI

PRESIDENTE	Pag. 87, 90, 91 e <i>passim</i>	ARIENZO	Pag. 87, 92
BEORCHIA (DC)	91, 98, 106	CIARDETTI	99, 100
BOLDRINI Cleto (PCI)	105	COPPOLA	102, 105, 106
		CORAGGIO	97, 98
		MICHELI	101, 106
		PEDROLLI	90, 92
		TIBERIO	93

Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Alfredo Arienzo, magistrato di Cassazione direttore generale degli affari civili, il dottor Marco Pedrolli, magistrato di Corte d'appello, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia; il dottor Francesco Tiberio, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il dottor Giancarlo Coraggio, capo ufficio legislativo, in rappresentanza del Ministero della sanità; l'architetto Renzo Ciardetti, in rappresentanza dell'ordine degli architetti; il dottor Pietro Micheli, presidente del Consiglio nazionale del notariato; il dottor Mattia Coppola, membro della Commissione giuridica dello stesso Consiglio.

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

G U A R I N O, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva in materia di società professionali, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento. Questa mattina ascolteremo i rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero del lavoro, del Ministero della sanità, il rappresentante dell'ordine degli architetti, il presidente del Consiglio nazionale del notariato.

Vengono introdotti il dottor Alfredo Arienzo e il dottor Marco Pedrolli.

Come loro sanno stiamo svolgendo una indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 77, avente per oggetto la disciplina delle società tra professionisti, che nella passata legislatura ebbe l'approvazione del Senato ma poi decadde per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Il disegno di legge, ripresentato in questa legislatura, è giunto all'esame dell'Assemblea ma qui, su richiesta dell'onorevole Dell'Andro, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia, è stato deciso di rinviarlo in Commissione allo scopo di approfondi-

re soprattutto l'aspetto delle società professionali tra professionisti di disciplina diverse. Nel frattempo è stata presentata una serie di emendamenti che mirano anche ad allargare alle società professionali la forma della cooperativa. In questa situazione, la Commissione ha deciso di svolgere una indagine conoscitiva: ha ritenuto, infatti, suo interesse conoscere il pensiero dei maggiori dirigenti in materia del Ministero di grazia e giustizia, avere da loro dei lumi in relazione a tutti i problemi che il disegno di legge presenta e in particolar modo in relazione ai due problemi che sembrano essere meno pacifici e cioè quello della possibilità di società professionali tra professionisti che esercitano in discipline diverse e quello della possibilità per queste società di avere la forma della cooperativa. Ciò non toglie, ovviamente, che i nostri illustri interlocutori possano esprimere il loro pensiero su tutto il disegno di legge che è all'esame della Commissione stessa.

A R I E N Z O. Anzitutto ringrazio lei, signor Presidente, e gli onorevoli senatori per averci convocato ad illustrare un problema che indubbiamente presenta caratteristiche interessanti, trattandosi di un istituto completamente nuovo che verrebbe ad essere inserito nel nostro ordinamento giuridico generale. Mi sia consentito di aderire a questa iniziativa anche personalmente, perchè la considero una iniziativa di collaborazione, di gestione del potere legislativo in senso democratico, in quanto vengono ascoltati i rappresentanti dell'Amministrazione attiva dello Stato, i quali non solo sono sensibili alle istanze delle categorie interessate al problema ma sono altresì sensibili, per quella coscienza sociale che è maturata nel nostro Paese, anche alle istanze dei cittadini.

Dopo questa premessa debbo ancora aggiungere che parlare soltanto dell'aspetto particolare della possibilità di costituire le società interprofessionali sotto la forma della società cooperativa comporta un brevissimo accenno ai problemi generali. Per rendere meno lungo il mio discorso, l'Ufficio ha predisposto un documento nel quale sono stati riassunti tutti i nostri argomenti o, per

lo meno, una parte della problematica che è consentito sollevare in ordine al disegno di legge. Sinteticamente, e non con la stessa precisione terminologica di questo appunto, cercherò di illustrare il punto di vista dell'Amministrazione. Consegno il documento a lei, signor Presidente, perchè fotocopiato possa essere distribuito a tutti i componenti della Commissione e, comunque, resti come documento allegato agli atti.

Prendo le mosse dalla relazione che accompagna il disegno di legge là dove dice che questo disegno di legge si ispira al principio fondamentale dell'alternatività dell'esercizio in forma associata rispetto allo studio professionale individuale, garantendo l'indipendenza di giudizio, la dignità professionale e tutte quelle che sono le caratteristiche oggi della professione intesa nel senso classico, quasi in senso umanistico e con riferimento a tutte le professioni, ma prevalentemente a quella legale che è alla base di tutto questo disegno di legge. L'obiettivo principale di questa normativa è quello di consentire il soddisfacimento delle richieste delle prestazioni professionali sempre con rispetto della personalità del professionista, per rispondere, cioè, a quell'esigenza attuale secondo la quale anche la libera professione, oggi, deve essere attrezzata in senso tecnico, con le strutture necessarie, perchè l'esercizio professionale sia valido. Pur nella necessità di attrezzare questo istituto con strumenti operativi, resta la figura del professionista nel senso tradizionale.

La trasformazione, da agricolo a industriale, del nostro Paese ha portato dei riflessi anche nell'esercizio dell'attività professionale. Nella gestione normale della professione, l'avvocato dovrà essere necessariamente assistito, nel suo studio, da un perito, ad esempio, nel campo dell'infortunistica stradale, da un geometra o da un ingegnere per le pratiche che comportano lo studio di progetti, e via dicendo. Si cerca di creare una struttura operativa che possa rispondere a questa esigenza della clientela dovendosi difendere interessi più complessi di quelli del periodo antecedente alla cennata trasformazione. A questo punto sorgono notevoli problemi giuridici: il primo, dal punto di vista legislati-

vo, è se questo disegno di legge debba essere un provvedimento quadro che, cioè, stabilisca dei principi generali ai quali si debbono uniformare, poi, le varie società interprofessionali, (o pluriprofessionali) e, quindi, se questa legge quadro debba contenere dei criteri direttivi per, poi, poter, secondo le varie attività, attuare sfumature particolari. Posto questo come premessa, il disegno di legge dovrebbe essere, ad avviso della nostra Direzione generale, rielaborato nel senso di introdurre dei principi che più organicamente disciplinino il fenomeno.

Per esempio, qual è il controllo su queste società? Create le società pluriprofessionali, bisogna assoggettarle a controlli. C'è la normativa della forma tipica che acquisteranno le società alla quale queste si dovranno uniformare: ma si dovranno uniformare parzialmente o interamente? Ci saranno delle modifiche delle norme generali previste nel codice civile? Ci saranno anche dei controlli a queste società e come si attueranno? Quali saranno i loro rapporti con gli organismi professionali? Quali saranno i rapporti con i vari consigli degli ordini ai quali sono iscritti i professionisti che fanno parte della società? Si dovrà, poi, creare (questo è un interrogativo che noi sottolineiamo) una commissione unica di controllo, essendo le società distribuite in tutto il territorio nazionale? Cioè, ci dovrà essere un controllo a livello unitario? Quali sono i poteri degli ordini professionali, dei collegi professionali sui soci per quanto concerne il regolare esercizio della loro attività?, cioè, i soci professionisti di queste società dovranno uniformarsi alle normative dei propri ordini? Questo è un aspetto.

Per quanto attiene al potere disciplinare occorrerà chiarire, per lo meno, quali sono i limiti dei rapporti con la società e i limiti dei rapporti con gli ordini professionali e chiarire ancora meglio il divieto dell'attività professionale una volta che si è iscritto come socio ad una società. Praticamente, il socio non potrà assumere in proprio alcuno incarico professionale! Questo si deduce, ma forse sarebbe opportuno, per l'esperienza che ci insegna la nostra maturità, chiarirlo per

evitare interpretazioni che possono variare tra società e società.

Per quanto riguarda il problema più specifico della consistenza numerica dei soci, pensiamo che un criterio uniforme per tutto il territorio nazionale non si possa prestabilire, ma che si possano dettare disposizioni elastiche, criteri direttivi che, poi potranno adeguarsi alle situazioni particolari, secondo le regioni, i comuni e secondo le caratteristiche particolari tra Nord e Sud, atteso il grosso divario per cui in un certo settore abbondano i professionisti ed in un altro mancano. C'è, inoltre, tutta la parte delle norme deontologiche a cui si debbono attenere i soci: debbono essere quelle vigenti per i singoli professionisti oppure a queste bisogna aggiungere altre norme deontologiche che scaturiscono da questa nuova forma associativa?

Come vedete sono tutti interrogativi che ci poniamo, appunto perchè essendo uno strumento nuovo, questo possa nascere ed attuarsi con una completezza di norme, certo non con una tassatività che non raggiungerà mai la perfezione: una normativa elastica può meglio disciplinare gli aspetti particolari che mi sono permesso di enunciare davanti a voi.

In ultimo, c'è la determinazione degli onorari, che deve essere fatta in base alle tariffe professionali (e qui credo non ci siano dubbi) ed il modo di riscossione di questi onorari: è la società il soggetto giuridico titolare di questi onorari? Si applicheranno sì le tariffe professionali per ogni categoria, ma come procedura dovrà essere prevista quella propria di ciascun ordine? Il sistema di riscossione è un punto molto interessante da meditare, anche perchè è in vista una radicale trasformazione del giudizio di merito con l'introduzione del giudice onorario. Quindi, le competenze per valore saranno notevolmente diverse da quelle di oggi. Nel momento cioè in cui concepiamo questo strumento legislativo dobbiamo prevedere quella che sarà, se non prossima ma certamente vicina, una trasformazione dei limiti della competenza per valore.

Per quanto riguarda poi l'aspetto più specifico, dopo queste premesse che considero come una prima parte di carattere generale,

tratterò la seconda parte, attinente alla forma delle società.

Sembrava in un primo momento che la soluzione generalmente accolta fosse quella della società semplice nella quale è più evidenziato l'elemento umano del rapporto professionale diretto tra i soci della società e il cliente. In seguito si è parlato anche di società di capitali, che secondo l'avviso del mio ufficio sarebbe in contrasto con le premesse della stessa vostra relazione, cioè con la volontà di conservare il rapporto personale diretto, l'indipendenza di giudizio, la dignità professionale, e di creare soltanto uno strumento alternativo di scelta tra una società e un professionista. Se si attua la società di capitali, bisogna attuarla nella forma come è oggi concepito nel nostro codice; e, quindi, l'obiettivo che la legge dovrebbe perseguire creerebbe un contrasto tra la relazione e la normativa.

Rimane allora l'ultimo argomento e poi avrò chiuso questo mio breve intervento. Intendo riferirmi — ma penso che gli stessi interessati porteranno qui la loro voce — alla società di ingegneri. Vi sono società che operano nel nostro Paese per grosse progettazioni (soprattutto per lavoro all'estero) che richiedono oggi un impiego di capitali notevoli non solo per le spese vive dei progetti, ma anche per macchinari, sondaggi, eccetera. Ora, se si esclude la forma della società di capitali, queste società di ingegneri, se continueranno a seguire lo stesso criterio diffuso nel nostro Paese — quello, cioè, per cui un gruppo assume come socio il capitalista che fornisce i mezzi mentre i professionisti vengono assunti come dipendenti — non avranno più la possibilità di rientrare in quella normativa di società pluriprofessionale, essendovi una gestione che non è più societaria, ma di carattere capitalistico, in quanto da una parte esiste il gruppo che ha i mezzi economici e dall'altra parte vi sono i dipendenti.

Per quanto concerne la società cooperativa, ritengo che il mio ufficio debba esprimere avviso contrario. I motivi sono ampiamente illustrati nel documento. Vi è l'aspetto della natura mutualistica delle cooperative. La cooperativa sorse inizialmente per curare

gli interessi particolari dei soci, per ridurre i costi di un determinato servizio, e attualmente ha queste finalità. Vi è anche l'aspetto dei controlli pubblicistici, per cui se si accetta la società cooperativa bisogna accettarla così com'è oggi concepita, con tutti i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Questa è la mia posizione come direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia.

Essendoci una normativa che considera gli aspetti fiscali di queste società che il mio Ministero deve guardare nella sua globalità, per qualche rilievo sull'aspetto tributario direi questo: vi è un soggetto tributario che è la società, e vi è un soggetto tributario che è il professionista; vi sono dei meccanismi in questa normativa per cui sulle retribuzioni o sugli utili che la società corrisponderà ai professionisti non è prevista la ritenuta di acconto. Mi sembra che questa normativa debba essere meditata in relazione alla situazione generale della legislazione in materia tributaria, che oggi si va delineando attraverso le varie riforme, puntualizzando se la ritenuta di acconto debba operare quando la società incassa le retribuzioni oppure quando le distribuisce come utili. Insomma, se sono due i soggetti bisogna prevedere che il reddito, anche se una sola volta, venga colpito.

La mia coscienza, di cittadino soprattutto, è preoccupata dal fatto che questo strumento legislativo, che vuole introdurre nel nostro Paese un istituto nuovo che già opera in altri paesi, venga incontro ad una reale esigenza sociale, ma non sia il mezzo — stando alle voci che purtroppo si raccolgono in questo senso — per strumentalizzare una normativa per fini diversi da quelli per cui viene predisposta.

Come loro sapranno vi è stata in questi ultimi anni una reazione vivace da parte degli ordini professionali alle pretese dell'ufficio, pretese che erano legittime, che erano consacrate non solo nelle leggi tributarie, ma anche nei principi costituzionali. Il braccio di ferro tra il fisco e i professionisti è cominciato allorchè il fisco, preoccupato dalle ingenti evasioni fiscali, ha tentato di attuare

la normativa consacrata nella riforma, in perfetto allineamento con i principi costituzionali: mi riferisco alle ispezioni agli studi professionali. I professionisti si sono difesi con strumenti giuridici molto attrezzati, hanno, in un certo senso, bloccato l'attività degli uffici accertatori facendo anche appello al segreto professionale, tant'è che gli uffici su direttiva ministeriale hanno dovuto soprassedere, salvo a riprendere l'iniziativa sulla base di provvedimenti motivati del giudice.

Mi sono permesso di ricordare questi episodi recenti per richiamare la vostra attenzione sulla esigenza che la norma in questione sia perfezionata secondo i criteri della normativa tributaria, in conformità con i principi fondamentali della Costituzione, ma soprattutto per evitare che possa costituire un mezzo per aggravare il fenomeno dell'evasione fiscale.

P R E S I D E N T E . La ringrazio del contributo notevole e approfondito che ha voluto dare alla nostra indagine, e do la parola al dottor Marco Pedrolli.

P E D R O L L I . Il Direttore generale ha trattato tutta la materia che dovrebbe essere oggetto di questa indagine; quindi sono qui soltanto per eventuali ulteriori chiarimenti se fossero necessari.

Vorrei solo accennare — e potrebbe essere utile per riepilogare la situazione — ai punti di vista espressi dalle varie professioni attraverso i qualificati rappresentanti che sono stati già sentiti o i cui pareri abbiamo acquisito. Vi è un'articolazione molto significativa. Direi che l'unica categoria che ha interamente sposato il punto di partenza originario della proposta è quella degli avvocati; ciò penso che non sia senza significato e dovrebbe indurre a meditare, perchè, come diceva prima il dottor Arienza, la professione di avvocato è forse, anzi senz'altro, la prima dal punto di vista cronologico ed è anche la professione liberale più illustre e qualificata. L'aver questa categoria prescelta la forma di società semplice lascia capire che, laddove gioca l'*intuitus personae*, la società semplice si rivela lo strumento più adeguato per un trapasso indolore dall'attuale situa-

zione di prestazione personale della professione alla prestazione in forma associata.

Diversa è invece la valutazione che fanno le professioni cosiddette tecnico-contabili. I commercialisti, per esempio, non hanno espresso una particolare preferenza; i ragionieri si sono allineati con i commercialisti. Nel campo dell'ingegneria, la posizione è stata precedentemente riassunta dal dottor Arienzo. Gli ingegneri sono favorevoli ad una decisa modernizzazione della forma societaria; gli architetti sono pienamente favorevoli alla forma cooperativa; anche i giornalisti hanno espresso la loro adesione a questa nuova forma. Vi è una varietà di soluzioni offerte al legislatore, soluzioni tutte motivate che presentano numerosi elementi a loro favore, sarà cura del legislatore stesso individuare quali possano essere gli elementi che debbono far propendere per una certa soluzione. Io debbo aggiungere che l'ostacolo nei confronti della società cooperativa, dovuto all'assoggettamento al controllo pubblicistico e ai benefici dell'esenzione fiscale, potrebbe essere aggirato dicendo che questa società cooperativa non è soggetta al controllo pubblicistico e non ha benefici fiscali. Ma di questo passo, naturalmente, si snaturerebbe il concetto di società cooperativa e si creerebbe un istituto societario anomalo. Tuttavia vi sono altri elementi che giocano a sfavore, come quello dell'anonimità della società cooperativa. Possiamo introdurre anche questo concetto dell'anonimità della prestazione professionale, ma snaturiamo un concetto che ha ormai tradizioni secolari nel nostro ordinamento positivo. Il legislatore se vuol fare questo deve farlo valutando attentamente i contributi offerti dalle stesse categorie professionali interessate.

P R E S I D E N T E . La ringrazio per il contributo dato alla nostra discussione e invito i colleghi a fare le osservazioni e le domande che riterranno opportune.

B E O R C H I A . Il dottor Arienzo, nelle premesse al suo intervento, allorchè ha illustrato una serie di problematiche prima di esprimere l'opinione del Ministero intorno

all'interprofessionalità e alla possibilità di scegliere anche la forma della società cooperativa, ha fatto riferimento al problema della regolamentazione dei controlli, alla questione dei controlli nei confronti dei professionisti da parte del Consiglio dell'ordine, all'esigenza di individuare anche un controllo nei confronti delle società e, nel caso delle società interprofessionali, all'esigenza di individuare un istituto, un ente di controllo generale, fermi restando i controlli spettanti ai Consigli degli ordini, ai Collegi professionali nei confronti del singolo professionista associato.

Ora, mi pare che esista un istituto, un comitato dei presidenti dei Consigli nazionali dei diversi ordini professionali al quale sono attribuite alcune funzioni che, peraltro, non conosco nel dettaglio. Vorrei chiedere a questo proposito al dottor Arienzo se egli ritiene che il controllo deontologico, disciplinare o di altro tipo nei confronti della società interprofessionale, possa essere, in via ipotetica, affidato a questo comitato dei Presidenti dei diversi Consigli nazionali, magari apportando alcune modificazioni qualora si ritenesse necessario.

Desidero porre anche un altro quesito. La settimana scorsa abbiamo ascoltato i rappresentanti delle associazioni cooperative, i quali hanno affermato che esiste già in tutto il territorio nazionale una diffusione di questo tipo di società, per cui ci troveremmo di fronte ad un fenomeno di una certa consistenza, numericamente rilevante. Pertanto, l'esclusione dalla nostra previsione della società cooperativa potrebbe non tanto apparire come un atteggiamento repressivo, quanto potrebbe certamente causare uno sconvolgimento dell'attuale situazione. Questo hanno sottolineato i rappresentanti delle cooperative, rendendosi conto, peraltro, di quelli che sono gli obiettivi ostacoli che si presentano nella scelta della società cooperativa.

Essi hanno altresì accennato alla possibilità del superamento di questi ostacoli, riferendosi non tanto alla teorica definizione della società cooperativa, quindi alla sua scarsa compatibilità con questo tipo di disegno di legge, con questa nostra iniziativa, quanto ipotizzando l'eventualità di rinunciare, nel

caso, a certi benefici, come ad esempio quelli di natura fiscale e tributaria e considerando la possibilità che un certo controllo pubblicistico possa venire allentato, controllo che, se mantenuto, deve far salvo il discorso del segreto professionale.

Ma soprattutto è stato sottolineato che vi è una mole notevole di società cooperative fra professionisti, di fatto esistenti, per le quali apparirebbe estremamente pericoloso non prevedere in questo disegno di legge la possibilità di costituzione. Vorrei conoscere in merito il parere degli ospiti.

A R I E N Z O. Per quanto riguarda l'esercizio di questo tipo di controllo da parte del Comitato dei Presidenti dei Consigli professionali, ritengo che, essendo le società interprofessionali un istituto nuovo, esso non sia compreso nella normativa precedente e che, anche in forma d'interpretazione estensiva, non si possa applicare alle dette società.

Quindi, penso che questo Comitato, comunque strutturato, allo stato attuale, non abbia la competenza e la capacità di esercitare un controllo effettivo, efficace sulle società che si vanno ad istituire.

Veniamo ora all'argomento più interessante, cioè, quello delle cooperative. Al riguardo, posso rispondere che, anche quando ci fu la grossa questione delle mutue assicuratrici, esse esistevano di fatto, ma giuridicamente la loro attività era illegittima. Ciò nonostante, hanno operato nel nostro Paese per cinque o sei anni fin quando la Corte di cassazione ne dichiarò definitivamente l'illegittimità.

Ora, se quelle cooperative di fatto operavano nell'illecito, le cooperative di fatto tra professionisti oggi esistenti, non sono previste sul piano giuridico. Quindi, se, come si sostiene, le cooperative di professionisti sono molte diffuse, sarebbe opportuna un'indagine statistica per accertare quante sono queste cooperative; un'indagine, però, non affidata agli interessati, ma svolta dall'ISTAT al fine di prendere atto della realtà di questo fenomeno sociale e dei suoi aspetti.

Penso, inoltre, che il legislatore debba valutare se questo sia un fenomeno spontaneo

od artificioso, al fine di dar credito a quelle istanze sociali che rappresentano il substrato di una normativa che il legislatore attua, un substrato che dev'essere nella comune coscienza di tutti i cittadini e non di alcuni particolari cittadini interessati ad un certo fenomeno. Questa è la mia posizione come cittadino e come direttore generale, dal momento che mi trovo qui in questa veste.

Per quanto riguarda il segreto professionale, dobbiamo intenderci. Ma che cos'è questo segreto professionale? Uno strumento, un pretesto per coprire attività illecite o è un'attività lecita? In quest'ultimo caso, esso può essere benissimo recepito da quegli organi che debbono utilizzare quelle notizie, quei dati, quei sintomi che, generalmente, sono manifestazione di ricchezza che va colpita mentre nel primo caso è, un fenomeno che nasconde l'illecito tributario. Ma allora non possiamo più parlare di segreto professionale, perchè un illecito non può essere mai un segreto professionale quando è strumentalizzato ad un fine che colpisce la società. Intendo qui riferirmi al massiccio fenomeno dell'emigrazione di capitali all'estero. La conoscenza di notizie in proposito non può costituire un segreto professionale. Credo non ci sia un solo cittadino il quale voglia accettare la pratica mediante la quale un qualsiasi professionista trasferisce illecitamente un capitale nel Canada o altrove per comprare immobili ad alto reddito; sicchè il capitale e, conseguentemente, il reddito annuo non passano attraverso i normali canali del trasferimento della valuta. Questo è un reato, per cui il segreto professionale non si può invocare.

P E D R O L L I. Vorrei dare dei chiarimenti sul Comitato dei Presidenti dei Consigli nazionali. Detto Comitato è stato istituito da una legge del 1958, con l'unico incarico espressamente menzionato dal testo legislativo di provvedere all'amministrazione dell'immobile di Via Sicilia, immobile che era già di pertinenza della disciolta confederazione nazionale fascista degli artisti e dei professionisti.

Tra l'altro quell'immobile, alla cui amministrazione sono preposti questi Presidenti,

che non hanno altri compiti, anche se lo vorrebbero e che, però, si sono scontrati con l'interpretazione generale ed anche logica — direi — della normativa, non è nemmeno di tutti i professionisti. Difatti, ci sono alcune nuove professioni che stanno in via di riconoscimento e che vogliono essere ammesse alla percezione di questi redditi, peraltro notevoli, come pure ci sono artisti, scrittori, autori drammatici, che attendono, con un provvedimento che sta in corso di elaborazione ormai da sette anni, di essere ammessi a quest'immobile.

Pertanto, questo comitato dei Presidenti, oltre ad essere composto, come dice il nome, dai Presidenti dei Consigli nazionali professionali, ha un organico di due soli funzionari: un dirigente della segreteria ed una dattilografa, per cui sarebbe praticamente impossibilitato a svolgere questo grosso compito.

PRESIDENTE. Poichè non ci sono altre domande, ringrazio i nostri gentili ospiti assicurandoli che quanto ci hanno riferito sarà tenuto in debito conto.

Viene introdotto il dottor Francesco Tiberio.

Lei certamente sa la ragione per cui è stato invitato. Stiamo svolgendo un'indagine conoscitiva sul disegno di legge n. 77: disciplina delle società tra professionisti — un disegno di legge che nell'altra legislatura fu approvato dal Senato e poi decadde per lo scioglimento delle Camere. Ripresentato in questa legislatura, è stato approvato dalla nostra Commissione, ma andato in Aula, su richiesta dell'onorevole Dell'Andro è stato rimesso alla Commissione perchè si esaminasse in modo più approfondito la situazione relativamente alle società tra professionisti esercenti professioni diverse. Nel frattempo, sono stati presentati anche degli emendamenti per dar modo a queste società di assumere anche la forma di società cooperative. La Commissione, a quel punto ha deciso di svolgere un'indagine conoscitiva, per cui lei, oltre a fornirci tutte le delucidazioni che riterrà opportune in ordi-

ne al disegno di legge nella sua generalità, potrà, se crede, specificare il suo contributo anche in relazione a questa ipotesi di società tra professionisti esercenti professioni diverse e, in particolare, all'ipotesi di società cooperative tra professionisti.

TIBERIO. Vorrei dire innanzitutto che nel disegno di legge così com'è formulato vi è soltanto un punto che riguarda la competenza del mio Ministero, e cioè l'articolo 3, ultimo comma, che parla del trattamento previdenziale dei professionisti e prevede che il trattamento previdenziale in godimento venga mantenuto anche se i professionisti esercitano la loro attività in forma associata. In proposito il Ministero è favorevole, perchè si tratta di mantenere le condizioni già acquisite.

Sgombrato il terreno di questo punto, che sarebbe l'unico del testo attuale che riguardi direttamente la competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, vorrei entrare nel merito della questione dell'adottabilità in questo settore della società cooperativa invece della società semplice che è prevista nel disegno di legge n. 77.

Debbo premettere che in base all'articolo 1 della legge n. 1577 del 1947 la vigilanza per la quasi totalità delle cooperative spetta al Ministero del lavoro. La stessa legge prevede che al Ministero del lavoro spetta anche di effettuare indagini statistiche, analisi economiche e ricerche per quanto riguarda la cooperazione; e debbo dire che la legge del 1971, n. 127, ha attribuito nuovi compiti al Ministero in questo settore, come quello di assumere iniziative per lo sviluppo della cooperazione e la diffusione dei principi cooperativi, la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative. Quindi, il problema è visto da noi anche in questa prospettiva di sviluppo della cooperazione, per cui mi sembra chiaro che siamo favorevoli all'adozione della cooperativa per la gestione associata anche dell'attività professionale, proprio in vista di questo sviluppo della cooperazione che è uno dei nostri compiti istituzionali.

Ho visto nella relazione al disegno di legge quali sono state le obiezioni avanzate nei confronti della gestione associata sotto forma

di cooperativa dell'attività professionale, e debbo dire che non mi sembrano veramente ostative.

Vorrei dire poche parole per ognuna di queste obiezioni, come operatore di questo settore da molti anni, dal punto di vista della conoscenza pratica del fenomeno. Innanzitutto nella relazione si rileva che il trattamento fiscale della cooperativa porta con sé alcune facilitazioni che potrebbero sembrare discriminatorie a favore di alcuni professionisti. Qui va detto che proprio nel nostro ordinamento è prevista una serie di condizioni di favore, specialmente sotto l'aspetto tributario, per le società cooperative, per agevolare, la loro costituzione e per farle funzionare meglio. Ciò in conformità anche con l'articolo 45 della Costituzione, il quale riconosce la funzione sociale della cooperazione, ma prevede al contempo che deve trattarsi di cooperazione senza fini di speculazione privata perchè sia legittimo assicurare sia lo sviluppo che la tutela e la vigilanza.

Affermare, quindi, che non è opportuno adottare la forma cooperativa perchè alcuni professionisti associandosi avrebbero dei vantaggi tributari, non mi sembra valido, anche perchè le agevolazioni non è che vadano ai singoli professionisti, ma alla società cooperativa.

In secondo luogo si obietta che la costituzione di studi professionali associati avviene di solito intorno ad un numero di pochissimi fondatori. Qui vi è un ostacolo in verità piuttosto grave che risulta anche dall'esperienza quotidiana; effettivamente si tratta di una remora alla costituzione di società cooperative in questo settore, ma di una remora che funziona fino ad un certo punto, perchè vorrei poi indicare quali sono i dati statistici che abbiamo sulla consistenza del fenomeno per vedere come in pratica si sia sviluppato in Italia.

Dicevo che si tratta di un ostacolo piuttosto grave, perchè la norma attuale prevede che siano almeno nove le persone che si presentano da un notaio per fare l'atto pubblico, e francamente nove professionisti in alcuni settori è difficile trovarli. Ma vorrei anche aggiungere che la norma che prevede il numero minimo di nove soci non è

che sia contenuto nel codice civile. Essa risale alla legge del 1947, la quale già nell'articolo 22 prevede che alcune cooperative invece di nove soci debbano averne venticinque, altre cinquanta. C'è da dire peraltro che nella maggioranza dei paesi europei, specialmente della Comunità europea, questo numero minimo è stabilito in sette soci; e che anche nelle discussioni fatte nelle più varie sedi per la riforma organica delle società cooperative il limite minimo di nove soci è stato contestato e si è ipotizzato di portarlo a sette, in conformità con quanto previsto nei paesi europei, specialmente della Comunità. Quindi, si potrebbe benissimo prevedere che siano sei o sette professionisti a riunirsi per costituire una società cooperativa, perchè non vi è un ostacolo di natura dottrinale che lo impedisca.

È stata fatta un'obiezione piuttosto delicata, e cioè: le associazioni cooperativistiche sono sottoposte a controlli fiscali incompatibili con il segreto professionale. Anche qui debbo dire che non mi sembra determinante questa obiezione. La maggioranza delle cooperative (tranne alcune, che sono soggette alla vigilanza di altre amministrazioni) ricade nell'ambito della vigilanza effettuata dal Ministero del lavoro; ma debbo dire che la vigilanza che svolgiamo da tanti anni su decine, se non centinaia di cooperative, anche nel settore delle attività professionali, non ha mai dato adito, per quanto mi risulta, ad inconvenienti, proprio perchè — del resto basterebbe dare un'occhiata ai verbali — non vi è neppure la possibilità per l'ispettore d'indagare sotto l'aspetto del segreto professionale, stante l'obiettivo della vigilanza stessa che è quello di controllare che la cooperativa sia anzitutto una vera cooperativa e abbia quindi diritto alle agevolazioni che l'ordinamento prevede, che il comportamento degli organi sociali sia conforme allo statuto e alle leggi vigenti. Questi sono tutti scopi previsti dall'a legge del 1947, che non vedo come possano interferire con il segreto professionale; nè d'altra parte mi risulta che siano insorti inconvenienti del genere, pur essendo state fatte centinaia di visite ad associazioni di professionisti.

L'ultimo punto mi sembra quello più facilmente eliminabile: mi riferisco al divieto di assumere personale oltre un certo limite. Ora è normale che le cooperative del settore produzione e lavoro, nonché trasporto, pesca e via dicendo, abbiano dei dipendenti, i quali hanno naturalmente diritto al trattamento economico e previdenziale previsto dalla legge, indipendentemente dal numero dei dipendenti consentito alla cooperativa. Nel nostro ordinamento la legge che regola la materia vieta che i dipendenti delle cooperative di lavoro superino un certo limite, cioè quello del 50 per cento degli addetti, ma riguarda il particolare settore delle cooperative ammesse ai pubblici appalti. Vi è poi un orientamento di carattere generale della cooperazione internazionale, per cui la cooperativa deve tendere ad inglobare nella propria base sociale un maggior numero di dipendenti; ma anche tale principio, accolto in molti paesi, non vieta di avere dipendenti. consiglia di promuovere un'azione per la quale questi diventino soci della cooperativa medesima.

Ora mi sembra che, dal punto di vista del Ministero del lavoro e dell'attività di vigilanza le obiezioni recate dalla relazione che precede il disegno di legge n. 77 non siano ostative all'adozione della forma cooperativistica da parte delle società; per cui potrebbe senz'altro essere prevista, col provvedimento, la forma associata sotto lo schema della società cooperativa, per tutte le professioni.

Vi è poi un altro discorso, che va fatto per chiarezza. Infatti, da come viene presentato il disegno di legge, appare come forse non si sia tenuto conto in modo adeguato della realtà di fatto cui andrà incontro il provvedimento quando diverrà operante e alla quale bisogna fare attenzione poichè, anche se fenomeno piuttosto recente, lo sviluppo dell'associazionismo cooperativistico nelle libere professioni è abbastanza accentuato dal punto di vista numerico. Certo, non lo è come nel campo dell'edilizia o dei consumi, ma in Italia abbiamo oltre 80.000 cooperative, in tutti i settori; e devo dire che in quello professionale non abbiamo neanche una classificazione *ad hoc*, essendo appunto un fenomeno

piuttosto recente e indubbiamente successivo alle leggi speciali, le quali risalgono agli anni 1947, 1949, 1951 e stabiliscono quella normativa in materia cooperativistica che oggi si tende appunto ad adeguare alla realtà sociale attuale. In proposito esiste il risultato di una ricerca condotta dal centro elettronico del Ministero del lavoro: purtroppo, per ragioni di tempo, i dati si fermano al 1975, mentre mancano quelli al 31 dicembre 1976, che saranno pronti quanto prima; ad ogni modo i suddetti risultati sono indicativi della consistenza del fenomeno e sono raccolti in tabulati che lascio a disposizione della Commissione. Certo, la maggior parte delle cooperative elencate non riguardano le società professionali, non essendo la relativa casella prevista espressamente; comunque posso dire che la maggior parte delle cooperative costituite tra professionisti sono cooperative di architetti, ingegneri e urbanisti, di assistenza contabile, di studio e ricerca, di editoria e giornali. Quest'ultimo è un settore in grande sviluppo: nel settore giornalistico abbiamo infatti moltissime forme associative, e vanno ancora aumentando. Altre cooperative si occupano di economia e sociologia, e ve ne sono altre di consulenti del lavoro: molto caratteristica è una società cooperativa di Milano che si occupa esclusivamente di economia sociologica, di studi del territorio, di piani regolatori eccetera; e così altri casi.

Vorrei però richiamare in particolare l'attenzione — e posso lasciare in visione la prima pagina dello statuto, in forma integrale — sull'Istituto stomatologico italiano, cooperativa milanese la quale ha avuto come soci fondatori 174 medici dentisti e che prevede, all'articolo 2 dello statuto stesso, nell'allegato, tra gli altri scopi sociali l'organizzazione di un servizio sociale per la prevenzione e la cura delle malattie della bocca e dei denti. Tale cooperativa associa, oltre cento medici dentisti i quali operano in forma mutualistica in favore del pubblico; ed è, naturalmente, una delle più grosse associazioni sanitarie di Milano, rappresentando nello stesso tempo un esempio di fenomeno di società cooperativa in un settore nel quale, in genere, si pensa che non ve ne siano. Si trat-

ta di medici specializzati i quali operano anche in collegamento con le università.

Ho poi portato alcune copie di schede di cooperative non comprese nei tabulati, che consegno alla Presidenza, a dimostrazione del livello già raggiunto dall'associazionismo in questi settori. Certo, si tratta di un quadro il quale avrebbe bisogno di uno sviluppo analitico, che però attualmente non siamo ancora in grado di effettuare. Il Ministero del lavoro ha ricevuto da tutte le cooperative italiane operanti oltre ventimila schede per la ricerca statistica che stiamo conducendo e che entra poi anche nel merito, mentre finora le statistiche erano state fatte solo dal punto di vista numerico; con l'iniziativa che stiamo sviluppando, con l'aiuto del centro elettronico del Ministero del lavoro, entreremo anche nel merito, appunto, delle suddette società, esaminandone i requisiti sociali, la quantità dei dipendenti, il fatturato, e via dicendo.

Però anche il materiale così presentato dimostra come il disegno di legge n. 77 dovrebbe regolare il fenomeno nella nostra realtà socio-economica e giuridica, perchè tutti i dati in questione sono stati regolarmente omologati dall'autorità giudiziaria competente per territorio. Si tratta di cooperative aderenti e non alle associazioni nazionali, di cooperative riconosciute giuridicamente dal Ministero del lavoro e quindi regolarmente ispezionate in via ordinaria nonchè in via straordinaria quando sorgono gravi irregolarità.

Vorrei quindi concludere, tornando alle considerazioni iniziali, che non mi sembra vi siano ostacoli di natura giuridica e sostanziale all'adozione dello schema cooperativistico, sviluppato del resto già in tutte le parti d'Italia; anzi, lo vediamo con favore per quella prospettiva di sviluppo della cooperazione che trae origine dal dettato costituzionale e che sta trovando attuazione anche nella legislazione delle regioni a statuto ordinario, le quali negli ultimi anni stanno compiendo un notevole sforzo per l'aiuto e l'incremento della cooperazione stessa. Del resto essa rappresenta

una delle attribuzioni principali del nostro Ministero.

Esiste, oltretutto, come loro sanno, il disegno di legge d'iniziativa dei senatori Pacini e altri per la riforma dell'associazionismo cooperativistico, esaminato nella parte introduttiva nella seduta delle Commissioni congiunte giustizia e lavoro; ed anche in quella sede il Ministero del lavoro ha rivendicato una posizione preminente agli effetti della vigilanza, oltre che del coordinamento e dello sviluppo, sul fenomeno associativo nel settore cooperativistico.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor Tiberio per il puntuale e diligente contributo dato all'esame del disegno di legge che forma oggetto della nostra indagine.

Poichè nessuno domanda di parlare, non ci resta che salutarlo, assicurandogli che terremo conto delle osservazioni e dei dati che egli ha voluto gentilmente fornirci.

Viene introdotto il dottor Giancarlo Coraggio.

Dottor Coraggio, lei conosce la storia di questo disegno di legge che nella passata legislatura venne approvato dal Senato, ma poi decadde per l'anticipato scioglimento delle Camere. Ripresentato e discusso in Aula, il sottosegretario onorevole Dell'Andro chiese che fosse rimesso alla Commissione per un esame più approfondito del settore relativo alle società tra professionisti di diversa disciplina, società interdisciplinari o pluriprofessionali che dir si voglia.

La Commissione ha iniziato il nuovo esame e, intanto, sono sopravvenuti alcuni emendamenti da diverse parti, tendenti a chiedere che la società tra professionisti possa essere costituita anche sotto la forma della cooperativa. In base a questa nuova problematica, la Commissione ha deciso di condurre una indagine conoscitiva per ascoltare i vari interessati e tra questi anche un rappresentante del Ministero della sanità affinché possa darci il suo contributo in relazione al disegno di legge in genere e, in parti-

colare, sotto il profilo sia delle società pluriprofessionali, che delle società in forma cooperativa.

CORAGGIO. Devo spiegare prima di tutto la mia posizione in seno al Ministero della sanità poichè sarà utile anche per comprendere il taglio del mio intervento. Sono capoufficio legislativo, quindi mi occuperò solo dei profili tecnico-legislativi: in particolare non sono in grado di fornire, ad esempio dati statistici e naturalmente non sono autorizzato a portare qui le valutazioni politiche del Ministero, che competono ad altra sede. Ciò premesso, dal punto di vista tecnico non posso che essere d'accordo su questo disegno di legge che indubbiamente viene a colmare un vuoto manifestatosi da tempo e che speriamo ci riporti al passo coi paesi industriali; difatti in quasi tutti questi paesi esiste una normativa del genere.

Il disegno di legge viene ad incidere su una realtà di fatto ben diversa da quella normativa: l'abito tagliato dalla legge n. 1815 del 1939 va decisamente stretto alle strutture attuali dopo le vicende che hanno interessato tutti i fenomeni associativi nell'ambito professionale, e se formalmente siamo ancora nell'ambito dei limiti fissati dalla legge del 1939 e dal codice civile, nella sostanza tale quadro normativo non trova più riscontro nella situazione di fatto. Ciò spiega evidentemente l'atteggiamento pienamente favorevole al disegno di legge in discussione, e se qualche appunto vi è da fare è più su quello che il disegno di legge non dice, piuttosto che su quello che dice. E mi rendo conto, da quanto ha detto or ora il presidente Viviani, che i problemi che abbiamo cercato di approfondire noi, Ministero della sanità, sono gli stessi che la Commissione sta cercando adesso di risolvere: in sostanza si tratta dei problemi delle società interdisciplinari e delle società cooperative e forse anche di quello delle società di capitali.

Società interdisciplinari: forse il Ministero della sanità è il meno interessato, allo stato attuale delle cose, a questo aspetto, perchè le possibilità di società interdisciplinari nell'ambito sanitario sono indubbiamen-

te minori che in altri settori, anche se non si può escludere, fin da ora, sia un'associazione pluriprofessionale nell'ambito sanitario, come al di fuori di questo ambito; ad esempio una associazione fra legali e medici. In prospettiva tale problema potrebbe diventare anche più importante per il mio Ministero, ad esempio in relazione alla riforma universitaria, all'introduzione di diversi livelli di laurea, riforma che potrebbe giustificare anche un intervento modificativo sugli ordini professionali, una diversa disciplina, per fare un esempio concreto, per i dentisti rispetto agli altri professionisti. E ciò potrebbe porre, anche nel campo della sanità, il problema delle associazioni pluriprofessionali. Non mi pare che ci siano delle obiezioni insormontabili ad un'associazione di questo tipo; forse l'unica questione — ma lo studio deve essere ancora approfondito — è in relazione all'articolo 11, secondo comma; questo articolo prevede che gli ordini professionali possano esercitare i loro poteri e le loro funzioni direttamente anche nei confronti delle società oltrechè degli associati. Tale norma lascia un po' perplessi allo stato attuale delle cose e lascerebbe ancor più perplessi nel caso in cui si dovessero ammettere le società interdisciplinari, perchè si porrebbe il problema di quale normativa applicare, quale tipo di sanzioni. Con questo aggiustamento e con altri che potrebbero derivare da un maggior approfondimento di questo disegno di legge, si dovrebbe essere favorevoli anche alle società pluriprofessionali.

Fenomeno cooperativo. Gli argomenti a favore del cooperativismo sono talmente evidenti e noti alla Commissione che non mi soffermerò su di essi. Le obiezioni in proposito sono le seguenti; innanzitutto la difficoltà di individuare uno scopo mutualistico nell'ambito professionale, ma questa è una difficoltà di carattere generale: è difficile stabilire che cosa significa « finalità o scopo mutualistico », non solamente in questo, ma in tutti i campi e direi anche che il problema non si pone in maniera più complessa nel caso delle società professionali. Forse più delicata è la questione dei controlli, ma

anche qui non vedrei obiezioni insormontabili, anzi, se la Commissione dovesse indirizzarsi nel senso di ammettere il cooperativismo, dovrebbe lasciare anche il sistema di controlli attualmente previsti per le cooperative, le quali si individuano sia per l'aspetto finalistico, ma anche e soprattutto per l'aspetto strutturale: incidere su questo profilo direi che sarebbe controproducente, anche perchè — ne parlavo prima coi rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia — potrebbe dar luogo a fenomeni di evasione, di aggiramento di normative, eccetera; se si fa una scelta in senso positivo che la si faccia in modo radicale, accettando l'attuale assetto delle società cooperative in generale.

Società di capitali. In verità è questione discussa se sia o meno possibile una società del genere anche per il libero professionista: in fondo è un problema di opinioni personali. Comunque anche qui non vedrei impedimenti di ordine tecnico, nè mi sembra che l'anonimato che si viene a introdurre con le società di capitali impedisca di costituire strutture associative di questo tipo; si tratterà, forse, di introdurre qualche disposizione che possa far risaltare meglio l'elemento personale, ma in verità il rapporto personale di cui tanto si è parlato e si parla ancora in campo professionale mi lascia alquanto scettico. Quindi posso dichiarare senz'altro di essere favorevole al disegno di legge, con queste ulteriori aperture. Per quanto riguarda gli emendamenti, di cui ho preso visione soltanto poco fa, devo dire che sono proprio in questa linea di cui ho dianzi parlato.

B E O R C H I A . L'opinione del rappresentante del Ministero della sanità è abbastanza avvertibile in senso favorevole alla previsione di società cooperative; il dottor Coraggio ha detto che non ritiene esistano obiezioni insormontabili anche alla struttura della società di capitali, in quanto il discorso dell'anonimato è di fatto superato o superabile e quindi non ostativo del rapporto fiduciario personale esistente tra professionista e cliente. Non ritiene il dottor Co-

raggio che il consentire una forma di società di capitali metta in condizioni diverse i professionisti a seconda della loro collocazione territoriale e a seconda della loro età? Non ritiene il rappresentante del Ministero della sanità che la società di capitali possa consentire la formazione di studi potenti, dotati e anche superdotati, che potrebbero ledere le possibilità di professionisti meno dotati dal punto di vista finanziario, e soprattutto non possa essere di ostacolo all'avvicinamento professionale dei giovani i quali entrerebbero in una società siffatta indubbiamente in posizione subordinata rispetto agli altri colleghi? E che tale soluzione potrebbe distorcere quel principio, quella finalità, che il disegno di legge si propone, di favorire anche un inserimento di giovani professionisti in strutture più idonee alla loro formazione professionale e risolutive di condizioni di difficoltà che quotidianamente verifichiamo? L'avvio alla libera professione per certe categorie professionali, in certe zone del nostro Paese, si manifesta in termini sempre più negativi; infatti, molti giovani sono dissuasi dall'intraprendere la libera professione sia per le difficoltà che incontrano nel praticantato, sia per certe situazioni di privilegio che si sono ormai consolidate e che difficilmente consentono un positivo inserimento. Quindi, a mio avviso attraverso la previsione della società di capitali, si potrebbe radicalizzare una situazione di questo tipo che potrebbe rappresentare un notevole ostacolo alle esigenze che, sia pure marginalmente, il disegno di legge in esame si propone di risolvere. Vorrei, a questo proposito, che il dottor Coraggio specificasse la sua opinione sulla società di capitali.

C O R A G G I O . Anzitutto vorrei di nuovo ribadire che le mie valutazioni sono di carattere tecnico, nel senso che non vedo dal punto di vista normativo e tecnico difficoltà insormontabili; mentre le obiezioni che lei ha fatto mi sembrano di carattere politico. Si tratta insomma di una scelta politica come un'altra che non compete a me valutare. Comunque, per dare un apporto il più possibile attivo e per non trincerarmi,

2^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (22 febbraio 1977)

appunto, dietro considerazioni di carattere tecnico cercherò di rispondere alla domanda. Le obiezioni che lei ha fatto mi sembra che siano di due ordini: da un lato la difficoltà di inserimento delle nuove leve e dall'altro l'accentuazione dello squilibrio tra le grandi, potenti associazioni e lo studio professionale individuale. Su questo secondo aspetto mi sembra che ci si possa limitare a poche battute: la realtà attuale in Italia è già di profondo, radicale squilibrio nell'esercizio dell'attività professionale, per esempio nel campo legale, tra Milano e Napoli — non dico il profondo sud. A Napoli, nel Sud, forse un po' meno a Roma, lo studio professionale è ancora quello tradizionale, individuale, con il « patron », gli apprendisti e via di seguito. A Milano, invece, il fenomeno dell'associazionismo si è sviluppato enormemente e soprattutto nel campo dei civilisti e dei tributaristi si tratta di una realtà con la quale si deve fare i conti. Probabilmente è vero che vi è il pericolo che un tale squilibrio venga accentuato, ma è sulla realtà sociale che si dovrebbe incidere perchè il pericolo sussiste anche ammettendo la possibilità di costituire solo società di persone; riconosco, comunque, che con le società di capitali il problema finirebbe con l'accentuarsi. Per quanto riguarda i giovani, non vi è dubbio che il loro inserimento nell'attività professionale è difficile: ma lo è già nello studio individuale perchè l'esperienza dell'apprendistato può essere mortificante. E se oggi forse lo è meno che nel passato quando la prestazione avveniva spesso gratis e senza un minimo di garanzie, nel futuro potrebbe ancora aggravarsi per il gran numero di laureati che non trova sbocco in altri impieghi. Tutto sommato, di fronte al fenomeno associativo forse il giovane si troverebbe meno sopraffatto perchè se è vero che il rapporto diventa più impersonale, di tipo impiegatizio, è anche vero che scatterebbero tutte le tutele di carattere oggettivo che sono senz'altro maggiori.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri che desiderano rivolgere domande, non rimane che ringraziare il dottor Coraggio per

il suo contributo e per le spiegazioni fornite, delle quali la Commissione terrà il debito conto.

Viene introdotto l'architetto Renzo Ciardetti.

La ringrazio di essere intervenuto. Come lei sa, la Commissione giustizia del Senato sta conducendo un'indagine conoscitiva in relazione al disegno di legge n. 77, che già nella scorsa legislatura era stato esaminato dal Senato e che, decaduto per fine legislatura, è ora tornato alla nostra Commissione, in seguito ad una richiesta del sottosegretario, onorevole Dell'Andro, per l'approfondimento di quell'aspetto che è relativo alle società tra professionisti di discipline diverse. Sono sorti altri problemi, tra i quali quello non previsto dal disegno di legge della possibilità o meno di dare alla società tra professionisti la forma della cooperativa. Pertanto, abbiamo deciso di richiedere pareri e indicazioni a diversi enti, istituti ed associazioni professionali e naturalmente anche all'ordine degli architetti che lei oggi autorevolmente rappresenta. Le chiediamo di esporre il pensiero del suo ordine ed anche il suo personale sul disegno di legge e, in particolare, sui due problemi che ho sottolineato.

C I A R D E T T I. Il Consiglio nazionale degli architetti ha esaminato con interesse e con ogni attenzione il disegno di legge sulle Società professionali, il cui *iter* è stato ricordato ora dal Presidente.

Pur rilevandone l'attualità e i molteplici aspetti positivi, il Consiglio nazionale architetti, in ordine a due problemi che ritiene essenziali, suggerisce di apportare al provvedimento proposto i necessari emendamenti per consentire:

la possibilità di estendere la nuova disciplina a società costituite da professionisti appartenenti a categorie diverse, di realizzare, cioè, società interprofessionali o interdisciplinari;

la possibilità di costituire tra professionisti cooperative di progettazione, cioè socie-

tà di tipo particolare, già sorte assai numerose ovunque e specialmente in Emilia.

PRESIDENTE. Lei ha parlato di cooperative di progettazione, ma vorrei sapere se limiterebbe la forma della cooperativa ad alcune società professionali o la estenderebbe a tutte.

CIARDETTI. Noi architetti saremmo interessati alle cooperative di progettazione.

Ad ogni modo mi pare che la cooperativa, rispetto alle società professionali, sia un organismo di natura assai diversa; anche il numero dei soci consentito è assai minore rispetto ai 20 soci previsti dal disegno di legge per le società professionali.

PRESIDENTE. Per la cooperativa ne bastano 9.

CIARDETTI. Vorrei ricordarle, signor Presidente, che in merito alla proposta di legge di cui si tratta il Consiglio nazionale architetti ha inviato alla Commissione giustizia, fino dal 13 ottobre 1976, la nota di cui mi permetto lasciarle una copia.

PRESIDENTE. La ringrazio per il contributo che ha dato al nostro lavoro; la Commissione terrà nel debito conto le indicazioni e il riferimento preciso che lei ha testè fornito.

Vengono introdotti il dottor Pietro Micheli e il dottor Mattia Coppola.

Siamo lieti che l'indagine conoscitiva ci fornisca oggi l'occasione di rivedere e salutare con l'ammirazione di sempre il dottor Coppola, il quale nella precedente legislatura è stato attivo e prezioso membro della nostra Commissione. Devo dire che anche con il Presidente, dottor Micheli, abbiamo avuto in passato l'occasione di collaborare per la stesura di provvedimenti che mi auguro non siano stati negativi.

Loro conoscono la ragione di questo invito che siamo lieti sia stato accolto, partico-

lamente per le autorevoli persone che sono venute a rappresentare il notariato. Stiamo svolgendo una indagine conoscitiva sulla legge n. 77, che l'onorevole Coppola conosce in modo particolare, relativa alle società tra professionisti. Il disegno di legge — come sapete, perchè ambedue eravate parlamentari all'epoca — è stato esaminato dalla Camera dei deputati, ma poi è decaduto per il sopravvenuto scioglimento delle Camere. Ripresentato in questa legislatura, è stato esaminato dalla Commissione giustizia ed approvato. Rimesso all'Aula, l'onorevole Dell'Andro ha eccepito, sicuramente con un certo fondamento, che era bene tornasse all'esame della Commissione giustizia per approfondire in modo particolare un problema: quello delle società tra professionisti che esercitano discipline diverse, cioè le società pluriprofessionali o interdisciplinari. Tutti siamo stati d'accordo ed ora il disegno di legge è nuovamente all'esame di questa Commissione. In questa sede ci siamo trovati di fronte anche ad un'altra problematica: sono stati presentati numerosi emendamenti tendenti a far sì che le società tra professionisti assumano anche la forma di cooperativa. In questa situazione la Commissione ha deciso di fare una indagine conoscitiva molto ampia: abbiamo infatti sentito i rappresentanti di molti consigli nazionali, i rappresentanti dei vari Ministeri allo scopo di avere dal vivo, dai diretti interessati, dai competenti, il loro parere in modo da poter risolvere una volta per sempre — almeno lo speriamo — sia il problema in generale delle società tra professionisti (quindi il parere che chiediamo è in relazione a tutto il disegno di legge) sia in particolare gli altri due problemi ed eventualmente anche altri che potessero sorgere, anche se ritengo (almeno per ora non è sorta alcuna obiezione al riguardo) che non si debba più tornare sul problema specifico che fu portato all'attenzione della Commissione giustizia dall'onorevole Coppola e cioè della esclusione dei notai da queste società professionali. Questo invito rivolto a voi, alla vostra collaborazione, alla vostra saggezza, al vostro sapere, non vuole significare che siano sorti,

almeno per ora, dubbi in relazione a quel problema, comunque, anche se credeste di parlare di questo sarà gradito il vostro intervento in questo senso.

M I C H E L I. Signor Presidente, la ringrazio di questo invito che ci onora in modo particolare e quindi rispondo senz'altro ai punti che lei mi ha voluto sottoporre. Circa il quadro della legge mi sembra, al di là della valutazione professionale che ciascuno può fare, che sia molto interessante e molto attuale: è un provvedimento che deve ottenere la sanzione legislativa, perchè nella realtà sociale attuale si sta facendo strada questa esigenza di collegamento tra professionisti, soprattutto nell'ambito di certi tipi di professione.

Quando si pone il problema della interprofessionalità, si deve pensare anzitutto che molto probabilmente è un problema che non si può risolvere a priori in senso positivo o negativo, ma si può risolvere, a mio avviso, in senso vario a seconda che si valuti un certo tipo di professione. Vi sono alcune professioni che sono sostanzialmente affini per certi compiti e altre, invece, che hanno differenze notevoli, per cui non è possibile ipotizzare una interprofessionalità generica.

Per quanto riguarda questo aspetto del problema, direi che mentre si comprende una istanza che nasce in nome delle professioni affini, come quella dei commercialisti e ragionieri, degli ingegneri e architetti, dove vi è una integrazione di attività comuni, diventa difficile immaginare la stessa istanza accolta per altri tipi di professione. L'interprofessionalità, pertanto, va valutata sotto questi diversi aspetti.

In merito alla professione specifica notarile, credo sia stato molto saggio da parte della Commissione giustizia del Senato introdurre quell'articolo 23 che non escludeva i notai dal discorso della società professionale, ma stabiliva delle limitazioni necessarie alla peculiarità della professione notarile che è tutta particolare in quanto ha una componente professionale che si innesta su una componente di delega di pubbliche funzioni. La possibilità di delegare ad altri pro-

fessionisti una parte delle funzioni che lo Stato ha delegato in via primaria al notaio attraverso una situazione particolare, aprirebbe la via alla possibilità di delegare, ad iniziativa di privati, ad altri gli aspetti fisici della funzione statuale. Per questo motivo è stato opportuno, direi necessario, stabilire che la regolamentazione del rapporto associativo nell'ambito della professione notarile possa essere solo regolato dall'ordinamento specifico di tale professione ed all'uopo quello vigente proprio per questa valutazione della posizione tipica del notaio (che è un professionista delegatario istituito dallo Stato per esercitare certe pubbliche funzioni, che non può sub-delegare neppure in parte) ha inteso prevedere e consentire una possibilità di rapporto associativo limitato solo ai mezzi di organizzazione dell'attività o alla ripartizione dei proventi, e mai arrivare a mettere in comune gli aspetti essenziali dell'attività che sono cosa completamente diversa. Quindi, per il notaio è ipotizzabile, con i limiti previsti dall'articolo 82 dell'attuale legge, un certo tipo di associazione, ma limitata ai proventi e ai mezzi organizzativi dell'ufficio, senza alcun inserimento dell'accordo nel rapporto cliente-notaio, perchè questo rapporto è troppo personale e non può che essere affidato unicamente alla di lui responsabilità. Spesse volte abbiamo sentito precisare che il notaio non avrebbe mai davanti a sé clienti ma parti, cioè egli è al di sopra di esse. Ipotizzare, pertanto, la possibilità di una messa in comune di qualche parte della funzione propria credo che sia cosa assolutamente impossibile, non concepibile in una visione realistica quale è quella degli ordinamenti attuali della professione.

Anche accentuando questa valutazione in relazione alla professione notarile credo di avere in un certo senso sostanzialmente definito i limiti che, a mio avviso, ci possono essere nel discorso di associazionismo tra le professioni. Mi pare giusta la scelta del disegno di legge dell'associazione parificata alla società semplice, perchè qualche altro tipo di società, di cui in seguito parleremo, mal si attaglia ai sistemi di espletamento delle attività professionali. La professione

di avvocato, come qualunque altra professione, ha ancora una tale componente di rapporto personale con il cliente che non so quanto sia positivo far trovare il cliente davanti ad un ente anonimo che praticamente diventerebbe l'appaltatore del servizio. Molto probabilmente si va un po' al di là del rapporto ancora basato soprattutto sull'*intuitus personae*, che esiste sempre nella scelta dei professionisti: e quindi il riferimento alla struttura embrionale associativa pari a quella della società semplice mi sembra che sia un limite che non dovrebbe essere superato. L'ipotesi di una società di capitali o altro non credo sia neppure realizzabile, a parte che il nostro sistema giuridico porterebbe automaticamente a trasferire questo tipo di rapporto associativo fra quelli capaci di realizzare lucro, perchè l'attuale codice civile attribuisce a tutti gli altri tipi di società al di fuori della società semplice la definizione di società di lucro, mentre l'attività professionale è per una economica, ma va valutata in modo un po' diverso. Credo, pertanto, che la collocazione giusta si possa solo ritrovare in quella delineata dal disegno di legge.

Per quanto riguarda il discorso delle cooperative, a parte quanto dicevo prima sulla presentazione della etichetta di « società » nei confronti del cliente, mi sembra che ci siano ancora altre difficoltà obiettive. Intanto una società cooperativa, almeno nell'attuale struttura, deve avere un minimo di nove soci e non credo che, particolarmente nei piccoli centri, si possa raggiungere questo minimo, anche se si potrà osservare che l'attuale minimo stabilito potrebbe essere ridotto, in quanto la cooperativa mantiene la sua ragion d'essere anche con una modestissima adesione.

Sappiamo poi che la cooperativa è persona giuridica, per cui il rapporto fra professionista e cooperativa sarebbe un rapporto interno, mentre quello esterno sarebbe fra la cooperativa e l'utente della prestazione.

Inoltre, la cooperativa è soggetta a delle limitazioni che leggi specifiche prevedono e ciò anche in funzione di ispezioni e controlli particolari, cosa a cui non sono soggette associazioni di altro tipo.

È poi previsto un divieto di ripartizione degli utili al di sopra degli interessi legali se non vi è almeno il principio della mutualità.

Tutti aspetti questi che mi lasciano perplesso, pur prendendo atto che ci sono alcuni tipi di professioni che hanno esigenze di compenetrazione, per cui le cooperative — ad esempio — di ingegneri e di architetti sono concepibili sotto il profilo tecnico, però ho l'impressione che queste cooperative non siano più una raccolta di professionisti, ma un ente diverso, nella sua natura, che si avvale della prestazione tecnica di questi professionisti.

Quindi, pur dichiarando che non ho nessuna preclusione nei confronti delle cooperative sul piano generale, ritengo che siano meritevoli di valutazione le perplessità e le controindicazioni che ho espresso, se si vogliono tener presenti gli aspetti particolari del problema.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor Micheli del contributo intelligente che ha dato all'indagine e do la parola al dottor Coppola.

C O P P O L A . Ringrazio innanzitutto l'onorevole Commissione per questo invito molto gradito che mi ha rivolto.

Desidero aggiungere qualche elemento integrativo alla sintetica ma certamente esauriente esposizione del presidente Micheli. Debbo intanto premettere che il notariato è particolarmente sensibile a questa problematica associativa dell'attività professionale; peraltro, se ne sta occupando da un'epoca abbastanza pregressa e ne ha fatto oggetto specifico del congresso di San Remo dell'ottobre 1974. Vorrei, anzi, profittare dell'occasione per far presente al presidente Viviani ed agli onorevoli senatori che c'è una pubblicazione, tra gli atti del congresso, molto interessante, che potrebbe essere utile all'ulteriore sviluppo della discussione, concernente il trattamento tributario della società od associazione tra professionisti. Si tratta di un contributo del notariato che forse qualcuno che si è occupato della questione del trattamento tribu-

tario conosce; naturalmente, non posso prescindere da quello che è l'oggetto a monte, come diritto sostanziale, di questo argomento, cioè una pregevolissima pubblicazione del notaio Carlo Orsi, molto ricca di bibliografia e che ci dimostra che non siamo all'anno zero per questi problemi.

Vorrei poi rilevare che sul merito esiste una ricca attività dottrina e giurisprudenziale, nonché molti precedenti legislativi. C'è innanzi tutto la legge 23 novembre 1939, numero 1815, che con tutte le sue carenze e le sue lacune è ancora oggi vigente e, pertanto, già consente alcune riflessioni. Vi sono poi le norme del codice civile: gli articoli 2229 e 2238, che disciplinano anche questo tipo di attività delle professioni intellettuali e del lavoro autonomo. Poi, recentissima, vi è la legislazione che — vorrei dire — ha preceduto in maniera piuttosto sostanziosa alcune norme e la legislazione fiscale in modo particolare: l'articolo 4 del decreto 26 ottobre 1972, n. 603, che istituiva le imposte sul valore aggiunto e dove specificatamente e senza mezzi termini si parla delle associazioni professionali. Praticamente, c'è questo riferimento alle società od associazioni costituite da artisti e professionisti, esclusivamente per l'esercizio in forma sociale di arti e professioni intellettuali.

Inoltre c'è l'articolo 5 del decreto 29 settembre 1973, n. 597, sui redditi delle persone fisiche, dove è contenuto anche il riferimento esplicito alle società od associazioni costituite tra artisti e professionisti per l'esercizio in forma sociale delle arti e delle professioni di tipo diverso da quelle indicate nel primo comma e che prevede personalità giuridiche. C'è infine il decreto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Ho fatto questi riferimenti per richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di legiferare, possibilmente in armonia con queste recenti disposizioni legislative, perchè il legislatore fiscale non può ritenersi avulso dalle norme esistenti o considerarsi come un legislatore particolare rispetto a tutto l'ordinamento giuridico: se sono stati già fissati dei principi, infatti, tali principi, a meno che non si dimostrino errati, scon-

volgenti, non armonizzabili con la realtà delle cose, dovrebbero esser seguiti.

Ora, quello dei notai è però un aspetto marginale del problema, che potremo approfondire ulteriormente, ma non un aspetto fondamentale. Pertanto, noi desideriamo dare un contributo, per modesto che possa essere, all'iniziativa legislativa ed il mio giudizio — in via generale — sul disegno di legge, già approvato dal Senato nella passata legislatura, è positivo. Ritengo peraltro che, alla base del fenomeno che comincia a diffondersi, ci siano esigenze particolari, vi è cioè una esigenza di disciplinarlo in maniera corretta per evitare che questo strumento possa essere utilizzato per fini distorti e, soprattutto, per evasioni di ordine fiscale. Se non ci fossero queste preoccupazioni, potremmo al limite, facendo anche riferimento ai principi contenuti nella carta costituzionale, ritenere superfluo un apposito provvedimento: esiste, invece, la necessità di regolamentare l'istituzione delle società professionali con legge ordinaria, in una formulazione precisa, che non dia luogo ad interpretazioni errate, tenendo soprattutto presente l'attuale legislazione: la legge del '39 ed alcune norme inadeguate del vigente codice civile. Esiste inoltre la necessità di adeguamento ai principi e alle direttive vigenti a livello comunitario, soprattutto nell'articolo 50 del trattato di Roma, dove vengono escluse dalle società considerate precedentemente — in cui va rivista la libera circolazione di persone, servizi e capitali — le società che non si prefiggono scopi di lucro. Il diritto comunitario, del resto, comincia già ad interessare il nostro diritto statale.

Ciò detto, vorrei soffermarmi un momento su quelli che credo siano stati gli argomenti più appassionanti per la Commissione, è cioè la interdisciplinarietà, la sistemazione verticale, e non orizzontale, tra esercenti la medesima professione, nonché il riferimento allo schema cooperativo.

Premesso che essendo quasi ultimi rispetto ad altre legislazioni non si può avere la pretesa di fare, come suol dirsi, i primi della classe, anche tenendo conto del fatto che le esperienze altrui debbono servire per l'impostazione della nostra normativa, occorre rile-

vare che l'indagine di diritto comparato offre sulla questione spunti precisi. Con l'interdisciplinarietà, si possono coglier aspetti e momenti che giustificano, sotto un certo profilo, l'iniziativa legislativa al nostro esame, per cui in proposito il giudizio non può che essere affermativo.

Sul problema della cooperazione occorre invece essere più cauti: in via di principio esistono notevoli perplessità fondamentali, intanto perchè alla cooperativa bisognerebbe associare anche il personale (tenuto conto del carattere mutualistico della partecipazione a tale processo produttivo) e ciò risulterebbe in contrasto col concetto-base della esclusiva partecipazione di professionisti ed indurrebbe all'assunzione della personalità giuridica, cosa che contrasta in certo qual modo anche col principio tradizionale dell'*intuitus personae*. Bisognerebbe arrivare al punto di affidare l'incarico professionale ad una società, sia pure di tipo particolare come una cooperativa dotata di personalità giuridica e ciò mi sembra che, allo stato delle cose, non rappresenti una soluzione adeguata nè convincente.

Vi sono poi le riflessioni esposte dal Presidente, a proposito della questione numerica, degli aspetti fiscali e dei loro riflessi — questioni che sono state evidenziate anche nella relazione che accompagna il disegno di legge — nonchè quelle concernenti l'intervento dell'Esecutivo e la materia dei controlli. Il regime cooperativistico infatti, almeno in base alla nostra vigente legislazione, è soggetto al controllo da parte dell'autorità governativa e delle sue diramazioni periferiche, il che può dar luogo a non pochi problemi se si considera che il controllo può urtare sia con un certo principio di gelosia del professionista sia con il rispetto del segreto professionale. Quindi sulla scelta della forma della società cooperativa, almeno in noi, permangono notevoli perplessità.

Non si tratta del resto di un'ipotesi nuova. Ho infatti avuto la fortuna, nel corso di una ricerca, di trovare in una rivista delle società del 1957 un articolo dell'avvocato Lanza di Milano, in cui si parla proprio di una cooperativa costituita tra professionisti, riprodu-

cendone anche l'atto costitutivo; e non è che l'autore ne parli in termini entusiastici: ma piuttosto in termini problematici. Ora dal 1957 non so cosa sia accaduto: lascio comunque la rivista al Presidente, perchè contiene riferimenti bibliografici, in ordine alla dottrina, che meritano di essere anche approfonditi.

Vorrei poi — e me lo permetto avendo fatto parte di questa Commissione per tanti anni, anche se forse non dovrei — richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori su alcune questioni particolari. Dobbiamo infatti fare attenzione alla terminologia: ho notato che il testo del disegno di legge n. 77 è migliorato rispetto a quello precedente, ma mi sembra che si potrebbero apportare ulteriori migliorie. Ad esempio, l'articolo 5 è intitolato: « Numero massimo degli associati », stabilendo poi: « Non possono partecipare alla società più di venti soci ». E una questione terminologica, che può anche lasciar il tempo che trova; ma siccome la Commissione ha i canocchiali puntati addosso da parte di gente che mira ad imputarle anche i minimi errori, saà opportuno fare attenzione.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi anche sull'articolo 7: « Responsabilità professionale ».

Intanto qui è fissato il criterio che il risarcimento dei danni patrimoniali causati dall'attività professionale svolta dai singoli soci e a carico della società professionale. Viene il dubbio, sia pur poi corretto dall'obbligo della polizza assicurativa, di stabilire se è un vantaggio o meno per la clientela: talvolta può infatti, apparire anche un'attenuazione di responsabilità individuale e quindi non so se la clientela da questo tipo di spostamento di responsabilità se ne avvantaggerà o meno. Qui bisogna stare attenti che se si sceglierono forme diverse da quelle previste, sempre dotate di personalità giuridica, questo principio finirebbe addirittura con l'essere annullato. Ma volevo richiamare l'attenzione della Commissione sull'obbligo della polizza assicurativa; il disegno di legge parla di « adeguata polizza assicurativa ». Chi è che determina la congruità, l'adeguatezza di tale polizza? È bene stabilirlo subito, altrimenti questa

potrebbe diventare una di quelle maglie deboli da cui dobbiamo guardarci.

Un'altra espressione che potrebbe essere corretta in quanto non del tutto tecnica è quella contenuta all'ultimo comma dell'articolo 18, quando si parla della parte tributaria e si dice: « L'ufficio ha facoltà di richiedere una attestazione delle somme corrisposte, eccetera ». Capisco che il termine « ufficio » è entrato nel gergo tributario, però non è espressione tecnicamente precisa, quindi dovrebbe essere usata la parola « l'amministrazione finanziaria » poichè « ufficio » non mi sembra possa essere considerato assolutamente corretto.

All'articolo 20, poi, si parla della registrazione. Intanto, il termine registrazione è polisensu; parlando di società potremmo pensare a registrazione come iscrizione in registri; invece qui è la tassa che si paga sull'atto. Dunque parlare di obbligo di registrazione è generico, perchè se affermiamo che l'atto costitutivo deve essere fatto o per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ne discende automaticamente l'obbligo della registrazione. Qui, invece, si afferma il principio della tassa fissa, almeno questo è l'obiettivo. Allora, a mio parere, si potrebbe dire: « trattamento tributario dell'atto costitutivo » e a questo punto l'obbligo della registrazione discenderebbe anche da altri principi, e verrebbe pertanto di conseguenza.

Un'altra osservazione: se gli onorevoli senatori riterranno di conservare l'articolo 23, che riguarda i notai, allora preferirei che si usasse l'espressione « società fra notai » piuttosto che « società per notai », in quanto più precisa e congrua. Su questo aspetto non devo ripetere le argomentazioni a mio parere ancora valide in ordine alla posizione dei notai. Vi è un principio, che si fa strada fra di noi dopo un lungo processo storico, è quello della terzietà: il notaio in mezzo alle due parti quasi contrapposte, ed io mi augurerei — senza voler fare della demagogia — che si schierasse dalla parte del più debole economicamente. Questo fatto di essere al centro, rispetto ad altre attività professionali, comporterebbe una differenziazione. Prendiamo, ad esempio, l'avvocato; questi difende istituzionalmente una parte, è pagato,

mi si passi la brutalità dell'espressione, per questo; è giuridicamente « parte ». Invece si presume che il notaio non debba essere « parte », ma fra le parti. Pertanto questo è un concetto che affido alla vostra riflessione.

C'è ancora la questione della funzione che, essendo stata delegata dallo Stato al notaio, questi non può trasferirla o delegare ad altri, o almeno sembra concettualmente impossibile. Si realizzerebbe quindi un'associazione fra funzione pubblica con attività private, il che è qualcosa di ibrido, non chiaro e lineare. Naturalmente tra i notai il fenomeno associativo sta dando discreti risultati, anche in quei limiti previsti dall'articolo 82 dell'attuale legge notarile, tant'è che, in sede di riforma, Torrente, che fu Presidente di una apposita Commissione mista incaricata dal Ministro, riteneva che la disposizione dovesse essere eliminata, perchè in contrasto con la Costituzione.

Comunque la disposizione è rimasta anche nei progetti di riordinamento che sono o saranno tra breve dinanzi al Parlamento.

C'è, infine, il problema della competenza territoriale: come è noto, il notaio ha una competenza territoriale limitata.

BOLDRINI CLETO. È molto attenuata dopo l'ultima modifica.

COPPOLA. Ma esiste sempre; comunque resta fermo il principio della competenza territoriale, per cui il notaio non si può associare con altro notaio di diversa competenza territoriale. Prendiamo ad esempio il mio caso: io sono notaio di un distretto vicino a Napoli, ma non mi posso associare a nessun notaio napoletano, malgrado la breve distanza dalla città; quindi avremmo un trattamento differenziato rispetto ad altri professionisti che hanno libertà e possibilità di associarsi. Quindi c'è anche questo limite di ordine territoriale. Per queste considerazioni si ritiene che, almeno in questa prima fase, tale disciplina possa essere mantenuta rispetto ai notai dall'articolo 82 della legge del notariato. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Coppola del suo — come sempre del resto

— acuto e puntuale intervento che ci fa rimpiangere ancora una volta di non averlo come nostro prezioso collaboratore tutti i giorni in questa Commissione.

I colleghi, se credono, possono avanzare domande e fare osservazioni.

B E O R C H I A . Nel corso dell'indagine conoscitiva son sorti nuovi problemi posti da alcune categorie che si sono dichiarate perplesse sulla forma della società di capitali tra professionisti. Da quanto voi avete detto a proposito della società giuridica, mi sembra di aver capito che voi escludiate una possibilità di questo genere.

M I C H E L I . A proposito della cooperativa ho detto che va valutata con un paradigma particolare e questo discorso può valere anche per la società di capitali. Se noi accettiamo il principio che è possibile che un cittadino possa rivolgersi anonimamente ad un'etichetta, come avviene nei Paesi anglosassoni, allora si può accettare la forma della società giuridica e della società di capitali, ma a me sembra che nella nostra realtà sociale attuale la professione si basi ancora su una notevole componente di *intuitus personae*, su un rapporto fiduciario diretto, per cui la forma delle società di capitali mi lascia molto perplesso. È vero che in materia di società di revisione vi sono precedenti e capisco anche che sia possibile una società di capitali quando occorre una particolare struttura in cui le responsabilità non possono essere limitate ad una singola persona ed occorre una impostazione generale di tutela e garanzia anche nei confronti della società e della collettività, ma, ripeto, credo che nell'esercizio normale della professione non sia adeguato ricorrere alla forma della società di capitali. Inoltre, va considerato un altro problema: più degradiamo l'aspetto personalistico in favore del principio dell'anonimato e più favoriamo una concentrazione di mezzi che va a discapito del professionista più debole, rischiando di favorire la monopolizzazione di attività e la creazione di eccessive specializzazioni, come avviene in certi Paesi del Nord. Non so se questa sia una linea lungo la quale avviarci; potremmo anche farlo, ma daremmo alla società di capitali la paten-

te di società di lucro e creeremmo una struttura per la quale la realtà italiana non è ancora disponibile. Le società americane usano una sigla, seguita da tanti nominativi, il cittadino parla con un funzionario qualunque e la ripartizione dell'attività è fatta in foro interno; pertanto, il rapporto personale non esiste più perchè si trova di fronte alla barriera rappresentata da quello che è un ufficio burocratizzato e tutto ciò da noi significherebbe avviare la definitiva eliminazione, ad esempio, della professione di notaio ma certo anche di molte altre professioni. Noi siamo cittadini che ancora crediamo che la professione salvaguardi certi valori e quindi non posso condividere un principio che, attraverso la società di capitali, depersonalizzi il rapporto professionale.

C O P P O L A . Come ha detto il dottor Micheli, le società di capitali hanno anche un riflesso di carattere pratico, a parte quello generale della personalità giuridica. Inoltre, tali società verrebbero a cadere sotto un regime fiscale diverso; mentre si afferma che il trattamento fiscale del professionista singolo, dell'associazione o dell'associato nella società semplice è uguale, senza privilegi, senza deroghe e vorrei dire senza esenzioni e agevolazioni; se noi scegliamo la forma della società di capitali, poichè il legislatore fiscale ha già disciplinato la materia senza prendere posizione in merito, automaticamente tali società diventerebbero persone giuridiche e quindi ricadrebbero nel regime tributario delle persone giuridiche e sarebbero soggette a valutazioni di ordine diverso. Questi sono riflessi di ordine marginale che sono, però, in contraddizione con lo spirito del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ringrazio i nostri gentili e autorevoli interlocutori. Poichè nessuno chiede di parlare, possiamo considerare conclusa l'indagine conoscitiva in materia di società professionali.

La seduta termina alle ore 13,10.